



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Macrostruttura n. 4

Struttura gestionale n.9

Servizio autorizzazione scarico acque reflue

NUMERO <i>1146</i>	OGGETTO: Adozione Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e scarico acque reflue di lavorazione su suolo in favore del sig. Egidio Grande, nella qualità di titolare dell'omonima impresa nel Comune di San Gregorio d'Ippona – Ai sensi dell'art.4 del DPR 13 marzo 2013 n.59 – cod. univoco SUAP n. 82
DATA <i>08-07-2024</i>	

L'anno 2024 il giorno ..*Otto*... del mese di ..*Luglio*..... il dott. Domenico Arena, nella qualità di Segretario Generale, adotta lo seguente determinazione:

Il Segretario Generale

Premesso che il SUAP del Comune di San Gregorio d'Ippona, in data 20-02-2024 ha trasmesso, tramite portale, **codice univoco n. 82**, l'istanza di cui all'oggetto al fine di ottenere, una volta verificata la correttezza documentale e la completezza procedimentale, l'atto di adozione AUA di competenza di questa Autorità, ai sensi del DPR 59/2013, relativa ai seguenti titoli:

autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (*Spandimento reflui di lavorazione su suolo*)

comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

Considerato che:

- la ditta a nome del sig. Egidio Grande svolge attività di raccolta delle olive secondo il seguente ciclo produttivo:
 - Lavaggio e frangitura;
 - Gramolatura;
 - Estrazione;
- l'attività principale riguarda la raccolta delle olive, il lavaggio e frangitura, la gramolatura, l'estrazione e la separazione;;
- le coordinate geografiche del punto di scarico sono le seguenti:
 - lat. 38.645194;
 - long. 16.092605
- il numero di addetti stagionali è pari ad 1 mentre il periodo di attività (*ore/giorno*) è pari a 8 per 150 gg/anno con periodo di attività 5 mesi/anno.

Visto che il SUAP ha trasmesso, in data 20.02.2024, la pratica in esame ai seguenti soggetti competenti per l'emissione dei relativi pareri a:

- **Ufficio tecnico del Comune di San Gregorio d'Ippona** relativamente al parere di conformità urbanistica della struttura in esame e per lo spandimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- **ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione** per l'acquisizione del parere igienico-sanitario;

Rilevato che l'AUA richiesta contiene anche il sopradetto titolo relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle

acque reflue che ricade nelle competenze del Comune su cui è previsto lo spandimento, pertanto l'ufficio comunale resta competente per tale materia;

Preso atto inoltre che:

- **L'Ufficio tecnico del Comune di San Gregorio d'Ippona** non ha emesso alcun parere di conformità urbanistica della struttura in esame e di valutazione, per quanto di competenza, in ordine allo spandimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, pertanto, essendo infruttuosamente trascorsi 45 gg dalla richiesta (20.02.24), ai sensi dell'art. 14 bis, co 2 lett. c) della L. 241/90 a ss.mm.ii., lo stesso parere si intende positivamente acquisito senza condizioni;
- **ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione** non ha emesso alcun parere in materia igienico-sanitaria, pertanto, essendo infruttuosamente trascorsi 90 gg dalla richiesta (20.02.24), ai sensi dell'art. 14 bis, co 2 lett. c) della L. 241/90 a ss.mm.ii., lo stesso parere si intende positivamente acquisito senza condizioni;

Ritenuto che la documentazione in atti, trasmessa tramite Sportello unico del Comune di San Gregorio d'Ippona, possa considerarsi soddisfacente ai fini della verifica formale circa la conformità alle norme in materia;

Confermato che, dall'esame della documentazione allegata all'istanza, l'attività di cui si chiede autorizzazione è soggetta ai seguenti titoli abilitativi confluenti nel provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale:

autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (*Spandimento reflui di lavorazione su suolo di proprietà*)

comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. sig. Egidio Grande, nella qualità di titolare dell'omonima impresa nel Comune di San Gregorio d'Ippona;

Visti :

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il Dlgs 195/2005;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- la Legge Regionale n. 34 del 12/08/2002;
- la Legge n. 56/2014 e conseguente L.R. 14/2015;
- la DGR n. 369 del 24/09/2015;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. n.59/2013;
- la Legge 574/1996;
- il DM 06/07/2005;
- la DGR n. 17 del 16/01/2006;

Richiamati altresì:

- il D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i;
- Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente:

Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

- 1) **di adottare**, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del sig. sig. Egidio Grande, nella qualità di titolare dell'omonima impresa sita nel Comune di San Gregorio d'Ippona contenente i seguenti titoli:

autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (*Spandimento reflui di lavorazione su suolo di proprietà*)

comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- 2) **di sancire** che l'autorizzazione che sarà prodotta e pubblicata dal SUAP del Comune di San Gregorio d'Ippona ha l'efficacia di **anni 15 (quindici)** dalla data del suo rilascio ed è soggetta a rinnovo ai sensi dell'art. 5, Capo II, del D.P.R. n. 59/2013, previa istanza inoltrata **almeno sei mesi prima** della scadenza.

- 3) **di disporre** che:

- a. Ogni eventuale variazione della ragione sociale della ditta deve essere comunicata all'Autorità competente ed al SUAP. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato;
- b. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- c. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPR 59/2013, l'Autorità Competente, può imporre la revisione delle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione Unica Ambientale anche prima della sua scadenza, in ogni momento, qualora pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, anche a fronte dell'evoluzione tecnologica, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti nonché in caso di nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- d. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- e. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia non citate con il presente atto si intendono espressamente richiamate;
- f. Il presente atto venga notificato al SUAP, che provvederà al rilascio del provvedimento definitivo in favore del sig. sig. Egidio Grande, nella qualità di titolare dell'omonima impresa nel Comune di San Gregorio d'Ippona in conformità con quanto stabilito dal DPR n. 59/2013.

Dispone altresì che:

- copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Vibo Valentia, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sia trasmessa su portale SURAP.
- copia del presente provvedimento sia trasmesso_
 - o Al competente Dipartimento ASP di Vibo Valentia;
 - o Al Dipartimento Provinciale ArpaCal di Vibo Valentia;
 - o Al SUAP del Comune di San Gregorio d'Ippona;

Dichiara che:

- ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso avverso il presente provvedimento, nei modi di legge, al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

La sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del Parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'Art.3 del Regolamento sui controllo interni.

Il Responsabile della Struttura Gestionale n.9

Arch. Giovanni A. Colace



Il Segretario Generale

Dott. Domenico Arena



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Servizi

autorizzazioni scarico acque

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

PRESCRIZIONI TECNICHE

ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e scarico acque reflue di lavorazione su suolo

**in favore del sig. sig. Egidio Grande, nella qualità di titolare dell'omonima
impresa nel Comune di San Gregorio d'Ippona**



1. L'impianto in esame è a carattere stagionale ma qualora venga utilizzato a ciclo continuo lo spandimento è consentito nei limiti di 80 mc per ettaro/anno in riferimento all'art. 2 della L. 574/1996 e art. 4, co 3 del DM delle politiche agricole e forestali del 06.07.2005;
2. Il gestore del frantoio deve effettuare lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico sanitarie, ambientali e urbanistiche, nonché conformemente alle modalità di quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza;
3. Ai fini del monitoraggio ambientale di competenza del Comune di San Gregorio d'Ippona e della Regione Calabria, il gestore deve dare notizia agli stessi dell'inizio delle attività di spandimento, tramite il portale CalabriaSuap, ogni anno, almeno 30 gg prima dell'inizio dello spandimento;
4. Comunicare tempestivamente, al competente al ufficio comunale, le variazioni relative alla tipologia del ciclo produttivo di lavorazione, alla capacità produttiva del frantoio ed ai volumi dei reflui prodotto, ai siti utilizzati per lo spandimento, alle caratteristiche del contenitore di stoccaggio;
5. lo spandimento delle acque di vegetazione e delle eventuali sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico;
6. lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento
7. eseguire la rotazione dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sui siti, in modo da ottimizzare l'azione filtrante operata dai terreni del primo sottosuolo entro i quali andranno a depositarsi residui e sospensioni solidi di qualunque natura;
8. sospendere lo spandimento nei giorni piovosi ed in quelli immediatamente successivi, in modo da evitare la stagnazione dell'acqua in superficie per non provocare danni alle piantagioni
9. È vietato in ogni caso, lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sulle seguenti categorie di terreni:
 - a. terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 236/1998;
 - b. terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
 - c. terreni investiti da colture orticole in atto;
 - d. terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque terreni in cui siano localizzate falde site ad una

- profondità inferiore a dieci metri;
- e. terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati, fino a quando perdurano le piogge;
10. le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1 e comma 2 del D. M. 6 luglio 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali;
 11. è vietato lo spandimento di acque di vegetazione e sanse umide in terreni per i quali non siano rispettate le condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti al carico idraulico consentito, consistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 574 del 1996, ovvero, di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo;
 12. la vasca predisposta per la gestione delle acque di lavaggio delle olive, deve essere a tenuta stagna e che i reflui in essa convogliate, devono essere gestiti come rifiuti liquidi nel rispetto di quanto disposto dalla parte IV del D.lgs 152/2006
 13. qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il Sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità
 14. la Ditta che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, a questa Autorità Competente ed al Comune e, qualora trattasi di modifiche sostanziali, dovrà richiedere nuova autorizzazione
 15. notificare a questa Autorità Competente ed al Comune, tramite lo sportello Suap, ogni mutamento che intervenga sulla qualità e quantità dei reflui anche in relazione all'attività esercitata;
 16. qualsiasi variazione della ragione sociale, del rappresentante legale, del delegato o responsabile dell'attività o della sede legale, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Autorità Competente ed al Comune;
 17. l'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria;
 18. eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente procedimento, implicano la responsabilità anche penale del tecnico incaricato, ed inficiano la validità della presente autorizzazione;
 19. la presente autorizzazione dovrà essere conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla seguente documentazione:
 - a. le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento delle acque di vegetazione;
 - b. gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento;
 - c. la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di acque di vegetazione effettuati nella rete viaria pubblica;
 - d. i contratti originali di cessione delle acque di vegetazione;
 - e. gli originali dei verbali di collaudo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione;
 20. i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi da dove si origina lo scarico;
 21. **è fatto divieto categorico di utilizzo di by-pass;**
 22. che venga comunicata alla Provincia la manutenzione periodica del sistema di trattamento delle acque, al fine di garantire l'idoneità delle acque depurate dai potenziali inquinanti.
 23. Almeno 6 mesi prima della data di scadenza dell'AUA, rilasciata dal SUAP, deve essere formulata richiesta di rinnovo da parte del titolare e trasmettere, 30 giorni prima della scadenza, del medesimo atto rapporto di prova di autocontrollo.

Nel caso di mancata applicazione delle prescrizioni impartite con il presente atto, questa Amministrazione può procedere alla diffida al fine di eliminare le irregolarità entro un termine temporale stabilito, alla diffida e alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o in caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione, così come disposto dall'art.130 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.

Il Responsabile della Struttura di gestione n. 9

Arch. Giovanni A. Colace

